

**REGOLAMENTO (CE) N. 2263/94 DELLA COMMISSIONE**

del 20 settembre 1994

**che modifica il regolamento (CE) n. 2117/94 e che porta a 289 858 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2117/94 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 189 858 t di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 289 858 t il quantitativo di cereali posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2117/94 i termini « 100 000 t di orzo » sono sostituiti dai termini « 200 000 t di orzo ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 7.